



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Ambito Famiglia, generazioni e società

Documento programmatico

per la concessione di aiuti finanziari per programmi cantonali volti a fondare e sviluppare la politica dell'infanzia e della gioventù secondo l'articolo 26 LPAG

Aprile 2014

Indice

1.	Introduzione	3
1.1	La politica dell'infanzia e della gioventù	3
1.2	Contenuto del presente documento	3
2.	Contesto giuridico e finanziamento	4
3.	Esempi di temi per un programma cantonale	4
4.	Proposta di calendario per la procedura di richiesta	5
5.	Forma della richiesta	6
5.1	Richiesta di un contributo per i lavori preparatori	6
5.2	Richiesta di un contributo per il programma cantonale	7
6.	Proposta di struttura per la richiesta.....	7
7.	Svolgimento delle trattative	7
8.	Controlling e successive verifiche	8
8.1	Elementi del controlling	8
8.2	Raggiungimento degli obiettivi e inadempimento del contratto.....	9
9.	Contenuto del contratto	9

1. Introduzione

1.1 La politica dell'infanzia e della gioventù

La politica svizzera dell'infanzia e della gioventù è improntata al principio della ripartizione dei compiti tra Confederazione, Cantoni e Comuni. La competenza in questo settore spetta in prima linea ai Cantoni e ai Comuni. Le funzioni assunte dalla Confederazione in questo ambito sono limitate (ad es. promozione della salute e dello sport, promozione delle attività extrascolastiche di bambini e giovani). La politica dell'infanzia e della gioventù è inoltre strettamente collegata all'operato delle organizzazioni non governative e a iniziative private.

Nel complesso vanno constatate profonde differenze d'impostazione tra i diversi approcci a livello cantonale in materia di politica dell'infanzia e della gioventù, differenze che si rispecchiano anche nel diritto costituzionale e nelle leggi vigenti in materia. Circa la metà dei Cantoni ha riunito i principi della protezione e della promozione sotto il termine «politica dell'infanzia e della gioventù»; diversi Cantoni hanno invece elaborato due politiche indipendenti e distinte per la protezione dell'infanzia e della gioventù da un lato e per la promozione dell'infanzia e della gioventù dall'altro, ponendo l'accento sull'uno o sull'altro settore.

Nel suo rapporto «Strategia per una politica svizzera dell'infanzia e della gioventù» del 27 agosto 2008, il Consiglio federale definisce la moderna politica svizzera dell'infanzia e della gioventù *come una politica della protezione, della promozione e della partecipazione*, in virtù della Costituzione federale e della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

Posti i tre principi fondamentali della protezione, della promozione e della partecipazione, si può distinguere tra una politica dell'infanzia e della gioventù in senso stretto e una in senso lato. In senso stretto, si tratta di una politica che versa contributi volti a garantire la protezione di bambini e giovani (ad es. contro abusi o determinate offerte medialì), a promuoverne lo sviluppo e ad offrire loro opportunità di partecipazione (ad es. nell'ambito di strutture o progetti partecipativi).

In senso lato, la politica dell'infanzia e della gioventù si fonda sulla considerazione che le condizioni di vita dei bambini e dei giovani sono influenzate da molteplici fattori, che rientrano nella competenza di diverse politiche settoriali a vari livelli e che riguardano tutte le fasce d'età. In ciò si manifesta il carattere tipicamente trasversale della politica dell'infanzia e della gioventù: il suo compito è garantire che le particolari esigenze di protezione e promozione, le prospettive e le richieste dei giovani vengano interpretate in altre politiche settoriali (ad es. politica sociale, della sanità, dei trasporti).

Per poter attuare una politica dell'infanzia e della gioventù nel senso auspicato di una strategia integrata a livello federale e cantonale, nel rapporto summenzionato il Consiglio federale ha espresso la volontà di rafforzare l'impegno della Confederazione in materia. Ciò comprende in particolare il sostegno ai Cantoni nell'attività di definizione e sviluppo delle proprie politiche dell'infanzia e della gioventù¹.

1.2 Contenuto del presente documento

Il presente documento programmatico si prefigge di presentare in un unico testo, esplicitandolo, il contesto giuridico dell'articolo 26 LPAG, in virtù del quale la Confederazione può sostenere i Cantoni che desiderano fondare o sviluppare la propria politica dell'infanzia e della gioventù. Inoltre, intende

¹ Messaggio del 17 settembre 2010 concernente la legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (10.087), FF **2010** 5991, in particolare pag. 5996–5997.

Documento programmatico

essere un aiuto per la fase di elaborazione del programma cantonale e costituire il punto di riferimento per le trattative contrattuali con l'UFAS.

Infine, al capitolo 9 propone un accordo contrattuale modello tra il Cantone e l'UFAS, che fungerà da base per le trattative summenzionate.

2. Contesto giuridico e finanziamento

In virtù dell'articolo 26 della legge del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG), entrata in vigore il 1° gennaio 2013, la Confederazione può concedere aiuti finanziari ai Cantoni per programmi cantonali volti a fondare e sviluppare la politica dell'infanzia e della gioventù. Si tratta di un incentivo finanziario limitato a un periodo di otto anni dall'entrata in vigore della legge, che durerà dunque fino al 2021. La LPAG è completata dall'ordinanza del 17 ottobre 2012 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (OPAG), i cui articoli 26–28 precisano le condizioni e la procedura delle richieste.

Tutti gli aiuti finanziari concessi dalla Confederazione sono soggetti anche alla legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu), la quale stabilisce tra l'altro che la Confederazione può versare indennità solo nell'ambito di accordi di programma tra Confederazione e Cantoni – e non di singole misure su iniziativa cantonale – (art. 9 cpv. 2 lett. d LSu) e che il partner della Confederazione è sempre l'autorità cantonale, anche se l'accordo di programma è attuato da terzi (art. 10 cpv. 2 lett. c LSu).

L'UFAS può concludere ogni anno quattro accordi contrattuali per una durata di tre anni; i primi sono entrati in vigore all'inizio del 2014 e lo resteranno sino alla fine del 2016. La partecipazione finanziaria della Confederazione copre al massimo il 50 per cento delle spese computabili del programma cantonale, per un importo che non può superare i 150 000 franchi per anno e per Cantone (saldo non trasferibile da un anno a un altro). Ciascun Cantone può pertanto ricevere complessivamente al massimo 450 000 franchi per i tre anni del periodo contrattuale, con riserva di decisioni contrarie vincolanti adottate dal Popolo, dal Parlamento o dal Consiglio federale.

Ciascun Cantone può inoltre chiedere un contributo finanziario di 25 000 franchi al massimo per finanziare i lavori preparatori in vista della richiesta di aiuti finanziari e della conclusione di un accordo con l'UFAS. Questo importo è concesso nel corso dell'anno in cui è inoltrata la richiesta, ovvero quello che precede l'inizio del periodo contrattuale.

Ciascun Cantone può far ricorso al sostegno finanziario della Confederazione una volta sola.

3. Esempi di temi per un programma cantonale

Il Consiglio federale ha espresso in diversi documenti² il suo desiderio di sostenere attivamente i Cantoni nell'ambito della loro politica dell'infanzia e della gioventù. L'articolo 26 LPAG intende permettere ai Cantoni di fondare tale politica e, al contempo, di colmare eventuali lacune in materia.

Per questo motivo, i possibili temi per un programma cantonale secondo l'articolo 26 LPAG si inseriscono in una concezione più ampia della politica dell'infanzia e della gioventù. Intesa quindi in senso lato, questa politica si fonda sul presupposto che le condizioni di vita dei bambini e dei giovani sono influenzate da molteplici fattori, che ricadono nella sfera di competenza di ambiti politici differenti, a vari livelli, e interessano tutte le fasce d'età. In base a questa definizione, la politica dell'infanzia e

² Consiglio federale, *Strategia per una politica svizzera dell'infanzia e della gioventù. Rapporto del Consiglio federale in risposta ai postulati Janiak (00.3469) del 27 settembre 2000, Wyss (00.3400) del 23 giugno 2000 e Wyss (01.3350) del 21 giugno 2001, 27 agosto 2008; Consiglio federale, Violenza e negligenza in famiglia: quali misure di aiuto all'infanzia e alla gioventù e sanzioni statali? Rapporto del Consiglio federale in adempimento al postulato Fehr (07.3725) del 5 ottobre 2007, 27 giugno 2012.*

Documento programmatico

della gioventù va pertanto intesa come compito trasversale finalizzato a sensibilizzare gli altri ambiti politici su punti di vista, richieste ed esigenze dei bambini e dei giovani. Essa interessa dunque numerosi settori legislativi e va attuata in ciascuno di essi.

A differenza dei progetti ai sensi dell'articolo 11 LPAG, un programma cantonale non è costituito da singole misure isolate, bensì da un pacchetto di misure, che devono basarsi su una strategia ed essere coordinate tra loro, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi della politica cantonale dell'infanzia e della gioventù.

Secondo il messaggio concernente la legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani, gli aiuti finanziari sono destinati in primo luogo ai programmi relativi ai settori della promozione dell'infanzia e della gioventù e della partecipazione³. Tuttavia, il Consiglio federale attribuisce importanza anche ad altri temi che contribuiscono a migliorare il benessere dei bambini e dei giovani. Per questo motivo, l'UFAS presenta il seguente elenco di proposte tematiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- protezione, promozione dello sviluppo e partecipazione di bambini e giovani;
- diritti dell'infanzia;
- elenco delle prestazioni di base dell'aiuto all'infanzia e alla gioventù secondo il rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Fehr⁴ (v. figura 1)

Figura 1

L'elenco delle prestazioni di base dell'aiuto all'infanzia e alla gioventù contempla le seguenti prestazioni:

¶	A	Promozione dell'infanzia, della gioventù e delle famiglie in generale¶
A1		Attività extrascolastiche per i bambini e i giovani¶
A2		Accoglienza extrafamiliare e extrascolastica ¶
A3		Educazione genitoriale ¶
¶	B	Consulenza e sostegno nella vita quotidiana e nelle situazioni di difficoltà¶
B1		Consulenza e sostegno ai bambini e ai giovani¶
B2		Lavoro sociale in ambito scolastico ¶
B3		Consulenza e sostegno ai genitori¶
¶	C	Aiuti complementari all'educazione ¶
C1		Sostegno domiciliare alle famiglie: sostegno sociopedagogico¶
C2		Collocamento in istituto¶
C3		Affidamento familiare¶
¶	D	Analisi dei casi¶
¶	E	Gestione dei casi¶
¶		

I Cantoni sono liberi di combinare tra loro vari temi o di concentrarsi su un unico settore. Il programma cantonale può assumere forme diverse. Può ad esempio contribuire ad elaborare una strategia cantonale, a sviluppare e introdurre una legge o permettere di costituire un organo specializzato nel settore dell'infanzia e della gioventù. Il finanziamento iniziale della Confederazione, a scopo d'incentivo, intende consentire a tutti i Cantoni di potenziare la loro strategia cantonale, migliorando in tal modo le condizioni di vita dei bambini e dei giovani, a prescindere dalla situazione del singolo Cantone in termini di attuazione di una politica dell'infanzia e della gioventù.

4. Proposta di calendario per la procedura di richiesta

L'OPAG fissa solo il termine d'inoltro delle richieste, previsto alla fine del mese di giugno dell'anno precedente l'inizio del periodo contrattuale (art. 27 OPAG). Il calendario proposto di seguito permette ai Cantoni che lo desiderano di ricevere consulenza e sostegno dall'UFAS per l'elaborazione della loro

³ FF 2010 5991, in particolare pag. 6038.

⁴ Rapporto in adempimento al postulato Fehr (v. nota n. 2), pag. 23.


Documento programmatico

richiesta. I Cantoni sono liberi di scegliere se e in che misura beneficiare di questa offerta, in base ai loro bisogni specifici.

Il periodo che intercorre tra l'inizio dell'elaborazione del programma cantonale e la sua entrata in vigore può essere diviso in due fasi: una prima precedente l'inoltro della domanda e una seconda tra l'inoltro e l'inizio del programma.


Nella prima fase, l'UFAS è a disposizione del Cantone per aiutarlo a elaborare il suo programma e la sua richiesta, secondo il calendario seguente (v. figura 2).

Figura 2



La seconda fase prevede le diverse tappe delle trattative. Tra l'inoltro della richiesta e lo svolgimento delle prime trattative, l'UFAS auspica convenire con il Cantone obiettivi strategici e operativi, mettendo a sua disposizione a tal fine una tabella per il controlling (v. cap. 8.1). Questo documento, che sarà allegato al contratto, costituisce la base per la prima fase delle trattative contrattuali con il Cantone, che si svolge secondo lo schema seguente (v. figura 3).

Figura 3



5. Forma della richiesta

5.1 Richiesta di un contributo per i lavori preparatori

La Confederazione può concedere al Cantone un contributo finanziario per i lavori preparatori fino a un massimo di 25 000 franchi. Per avviare la procedura è sufficiente che il Cantone invii all'UFAS una lettera senza particolari requisiti formali.

La Confederazione conferma di aver ricevuto la richiesta e indica le condizioni per il versamento dell'importo massimo. Il Cantone s'impegna a inoltrare un **budget** per la fase preparatoria, in cui indicherà almeno le ore di lavoro degli impiegati cantonali (per categoria) e gli importi accordati a partner esterni. Su questa base, farà pervenire all'UFAS anche un **conteggio finale** affinché l'Ufficio possa verificare il rispetto della regola del 50 per cento.

Nel caso in cui le trattative contrattuali per un programma cantonale fallissero, il Cantone dovrebbe inoltrare un **rapporto finale**, che in caso contrario sarebbe invece superfluo.

Documento programmatico

5.2 Richiesta di un contributo per il programma cantonale

Le richieste devono contenere almeno le seguenti indicazioni sul programma cantonale (art. 27 OPAG):

- genere e portata;
- scopo e utilità;
- possibilità di collaborazione con altri Cantoni;
- persone e organizzazioni coinvolte;
- finanziamento e budget.

Il Cantone è libero di scegliere in che forma inoltrare la richiesta, per la cui stesura l'UFAS propone comunque una struttura schematica (v. cap. 6).

L'UFAS tratta le richieste per l'avvio di trattative contrattuali in base all'ordine di inoltro (art. 16 Direttive LPAG). Non può riservare un posto per un determinato Cantone. Fa stato solo l'inoltro della richiesta di un contributo per il programma cantonale, non quella relativa ai lavori preparatori.

6. Proposta di struttura per la richiesta

Al fine di sostenere il Cantone nell'elaborazione della richiesta, l'UFAS propone una struttura per la sua stesura. La struttura, presentata di seguito, è flessibile e può essere completata o adeguata in funzione delle esigenze del singolo Cantone.

L'UFAS propone i seguenti capitoli principali:

- 0) Sintesi del programma
- 1) Introduzione: genere e portata del programma, possibilità di cooperazione con altri Cantoni, ...
- 2) Situazione attuale della politica cantonale: inventario delle misure esistenti, decisioni politiche, ...
- 3) Obiettivi del programma: 5–10 obiettivi strategici, temi trattati (sotto-obiettivi), ...
- 4) Contenuto del programma per ciascun obiettivo strategico o tema
- 5) Organigramma: persone e organizzazioni coinvolte nel programma
- 6) Pianificazione del programma: pianificazione di massima per i tre anni
- 7) Budget del programma: budget e finanziamento per i tre anni

7. Svolgimento delle trattative

Come illustrato in precedenza alla figura 3 (cap. 4), dopo aver ricevuto la richiesta del Cantone, al più tardi a fine giugno, l'UFAS lo contatta e gli propone un calendario per le trattative. In un primo tempo, gli esperti scientifici delle due parti elaborano congiuntamente una bozza di contratto e di una tabella per il controlling. In seguito, sulla base di questi documenti, si svolge una prima fase di trattative tra le due delegazioni al completo. In questa occasione, nella misura del possibile il Cantone e l'UFAS discutono gli obiettivi strategici, i sotto-obiettivi operativi e il finanziamento del programma cantonale. Se del caso, vengono organizzati ulteriori incontri per proseguire le trattative.

Se l'UFAS e il Cantone giungono a un accordo sugli obiettivi del programma nonché sul contratto e i suoi allegati, l'UFAS propone al Cantone una versione definitiva del contratto.

Se le due parti non giungono a un accordo sugli obiettivi e sui contenuti del contratto, l'UFAS può interrompere le trattative.

8. Controlling e successive verifiche

8.1 Elementi del controlling

I controlli relativi alla realizzazione del programma e il suo accompagnamento (controlling) sono effettuati mediante rapporti annuali elaborati in base alla tabella per il controlling, i relativi budget e conteggi annuali nonché un rapporto finale al termine del periodo contrattuale. La Confederazione ha la facoltà di eseguire controlli a campione in qualsiasi momento. Per questa eventualità, il Cantone consente alla Confederazione di consultare tutti i documenti rilevanti per il presente contratto.

La **tabella per il controlling** proposta dall'UFAS si compone di due parti. Nella prima, sono stabiliti gli obiettivi strategici, i sotto-obiettivi operativi con gli indicatori e le misure corrispondenti nonché l'indicazione del periodo di realizzazione del programma. Per ogni sotto-obiettivo strategico è inoltre previsto un apposito spazio per le osservazioni del Cantone e dell'UFAS, che le due parti devono compilare, rispettivamente, prima del colloquio di controlling e dopo il suo svolgimento (v. figura 4). Dopo il colloquio, il Cantone inoltra all'UFAS una versione definitiva della tabella, affinché l'Ufficio possa versare l'importo previsto. Nella seconda parte della tabella, il Cantone analizza l'evoluzione del programma in termini di punti forti, punti deboli, opportunità e rischi. In caso di necessità, l'UFAS e il Cantone decidono congiuntamente di adeguare le misure previste o di adottarne delle nuove.

Figura 4

Obiettivo strategico 1:			
Sotto-obiettivo operativo	Indicatori	Misure	Periodo/scadenza
	-		
Osservazioni del Cantone		Osservazioni dell'UFAS	
2014:		2014:	
2015:		2015:	
2016:		2016:	

Il **budget e il conteggio** devono contenere almeno indicazioni sulle ore di lavoro degli impiegati cantonali e sugli importi accordati a partner esterni. Nella misura del possibile, il budget e il conteggio dovrebbero far riferimento agli obiettivi strategici del programma. È possibile prevedere una voce supplementare per la gestione del programma. Non è invece possibile trasferire il saldo da un anno a un altro: il Cantone può ricevere al massimo 150 000 franchi per ogni anno.

Le scadenze per l'inoltro dei documenti per il controlling sono definite congiuntamente tra l'UFAS e il Cantone e menzionate esplicitamente nell'accordo contrattuale (v. cap. 9). I collaboratori dell'UFAS sono sempre a disposizione del Cantone per fornirgli consulenza e sostegno nell'attuazione del suo programma.

Il trasferimento delle conoscenze è una parte sostanziale del programma, che contribuisce a garantirne la continuità dopo il finanziamento iniziale. Le prestazioni di trasferimento garantiscono il consolidamento dei risultati all'interno e l'estensione degli effetti del programma all'esterno. Per motivi legati al diritto in materia di aiuti finanziari, la Confederazione ritiene importante che un programma produca i suoi effetti a livello nazionale. L'UFAS propone un modello per il rapporto finale, che prevede anche l'indicazione delle misure previste dal Cantone per il consolidamento e la garanzia della continuità del programma.

Se l'UFAS desidera una valutazione esterna, le spese che ne derivano sono a carico della Confederazione e non del Cantone.

8.2 Raggiungimento degli obiettivi e inadempimento del contratto

Il contratto è considerato adempiuto se, in base ai sotto-obiettivi e agli indicatori stabiliti, gli obiettivi del programma cantonale sono stati raggiunti e i contributi finanziari previsti dal contratto sono stati versati al Cantone.

Se le prestazioni convenute non sono state fornite, sussiste una violazione del contratto. Per tutta la durata del programma, tali violazioni sono discusse subito dopo essere state rilevate, ma al più tardi in occasione del colloquio annuale, dopodiché sono adottate le misure necessarie. Le principali misure possibili sono l'adeguamento del programma e l'eliminazione dei vizi accertati, fermo restando che la priorità va data all'adempimento del contratto.

Se emergono prove di inadempimento del contratto dopo la conclusione del programma o nel rapporto finale, l'UFAS può esigere l'eliminazione dei vizi, senza accordare contributi supplementari rispetto a quelli previsti dal contratto.

9. Contenuto del contratto

Il capitolo 9 propone un modello per l'accordo contrattuale tra l'UFAS e il Cantone. Il contenuto dei singoli capitoli dell'accordo è prima spiegato (ove necessario) in corsivo, poi formulato in un testo modello. I passaggi che il Cantone deve completare sono evidenziati in giallo.

La bozza dell'accordo contrattuale proposta di seguito va negoziata tra l'UFAS e il Cantone in occasione delle trattative tra le parti.

1) Preambolo e basi legali

Il preambolo fissa il quadro del contratto. Esso deve indicare gli obiettivi del contratto e ribadire l'intenzione delle parti di raggiungerli congiuntamente. Questo punto contiene anche l'elenco delle disposizioni giuridiche pertinenti per entrambe le parti, conformemente al principio di legalità. Non devono essere indicati soltanto gli atti normativi in questione, ma anche i singoli articoli applicabili.

Testo proposto

La promozione, la protezione e la partecipazione di fanciulli e giovani rappresentano un obiettivo centrale della politica svizzera dell'infanzia e della gioventù. La legge del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche consente alla Confederazione di sostenere i Cantoni, mediante aiuti finanziari, nello sviluppo della politica dell'infanzia e della gioventù.

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissi dalla legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche in materia di sviluppo strategico della politica dell'infanzia e della gioventù, le parti concludono il presente accordo contrattuale di diritto pubblico.

Per quanto concerne la Confederazione, il presente contratto si fonda sugli atti normativi seguenti:

- a. articolo 67 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.; RS 101);
- b. articolo 26 della legge del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG; RS 446.1);
- c. articoli 26–28 dell'ordinanza del 17 ottobre 2012 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (OPAG; RS 446.11);
- d. articolo 18 delle direttive per l'inoltro delle richieste di aiuti finanziari secondo la legge del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche;
- e. documento programmatico per la concessione di aiuti finanziari per programmi cantonali volti a fondare e sviluppare la politica dell'infanzia e della gioventù secondo l'articolo 26 LPAG;
- f. articolo 11 e seguenti della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu; RS 616.1).

Per quanto concerne il Cantone, il presente contratto si fonda sugli atti normativi seguenti:

Documento programmatico

a. ...

Il presente contratto concretizza l'esecuzione delle suddette disposizioni.

2) Contesto

Il Cantone situa il programma cantonale nel contesto della politica cantonale. Ne descrive l'origine e l'intenzione dal punto di vista dell'amministrazione cantonale.

Testo proposto

A scelta del Cantone

3) Scopo e oggetto del contratto

Il Cantone definisce la concezione su cui si fonda il suo programma e ne descrive l'oggetto.

Testo proposto

A scelta del Cantone

4) Presentazione del programma e obiettivi

Sotto questo punto è fornita una breve descrizione del programma cantonale e successivamente sono indicati chiaramente i singoli obiettivi strategici definiti congiuntamente dall'UFAS e dal Cantone. I sotto-obiettivi, gli indicatori e le misure sono esplicitamente menzionati nella tabella per il controlling nell'allegato al contratto.

Le condizioni generali possono mutare nel corso della durata del contratto. In tal caso, la Confederazione e i Cantoni si impegnano a informarsi in modo trasparente sugli adeguamenti necessari e ad agire con spirito di collaborazione. Il contratto può essere adeguato di comune intesa tra le parti.

Testo proposto

Presentazione del programma

A scelta del Cantone

Obiettivi

Al fine di garantire un impiego dei mezzi il più efficiente ed efficace possibile, l'UFAS e il Cantone pattuiscono, per il periodo contrattuale che va dal 1° gennaio 201X al 31 dicembre 201X, gli obiettivi strategici seguenti:

Obiettivi strategici del programma
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Documento programmatico

Gli obiettivi strategici del programma sono concretizzati mediante sotto-obiettivi operativi. I sotto-obiettivi, gli indicatori e le misure sono elencati nella tabella per il controlling figurante nell'allegato X, che è parte integrante del presente contratto.

Modifiche

L'UFAS e il Cantone possono chiedere che il presente contratto sia modificato o completato, se lo ritengono necessario in considerazione degli ultimi sviluppi. Tutte le modifiche necessitano del consenso delle due parti e devono essere previste in una clausola aggiuntiva del presente contratto.

Inoltre, l'UFAS si riserva il diritto di adeguare il presente contratto alle esigenze del diritto in materia di aiuti finanziari. In tal caso, concede al Cantone un congruo termine entro cui conformarsi agli adeguamenti.

5) Rapporti e controlling

Considerando il Cantone un partner affidabile, l'UFAS propone un controlling e delle verifiche puntuali e pragmatici dell'attuazione del programma cantonale. I collaboratori dell'UFAS sono sempre a disposizione del Cantone per fornirgli consulenza e sostegno.

Testo proposto

Rapporti

Ogni anno, il Cantone è tenuto a presentare il budget dell'anno in corso, il conto annuale dell'anno precedente e un rapporto sul grado di realizzazione degli obiettivi (rapporto di controlling, v. allegato X), sia in versione cartacea che in formato elettronico, secondo la tabella al punto 8. Inoltre, alla fine del programma deve presentare un rapporto finale e un conteggio finale (v. tabella al punto 8). Il rapporto finale illustra le possibilità per garantire la continuità del programma e le misure previste per il suo consolidamento, basandosi sul modello messo a disposizione dall'UFAS.

Colloquio di controlling

Dopo la presentazione dei documenti summenzionati, l'UFAS e il Cantone si incontrano per un colloquio di controlling. In questa occasione le parti valutano la realizzazione degli obiettivi, tracciano un bilancio della situazione e stabiliscono le misure necessarie. Dai risultati del colloquio, integrati nella versione finale del rapporto di controlling, dipende il pagamento della rata convenuta.

Obbligo d'informare

L'UFAS può chiedere in qualsiasi momento, oltre ai rapporti summenzionati, un rapporto scritto o orale su un tema preciso o un determinato evento, oppure procurarsi informazioni, direttamente o tramite delegati, sulle attività del Cantone.

Il Cantone s'impegna ad informare spontaneamente e immediatamente l'UFAS di qualsiasi modifica importante relativa all'organizzazione.

6) Valutazione

Testo proposto

L'UFAS si riserva il diritto di svolgere o di far svolgere una valutazione esterna sull'integralità o su una parte del presente contratto. Il Cantone s'impegna a collaborare alle valutazioni commissionate dall'UFAS e a fornire le informazioni richieste.

7) Obblighi in materia di diritto del lavoro

Testo proposto

Documento programmatico

Il Cantone s'impegna a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori previste dalla legge del 13 marzo 1964 sul lavoro (RS 822.11) e dalla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20) nonché la parità salariale tra uomini e donne conformemente alla legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (RS 151.1).

8) Quadro finanziario

La Confederazione non finanzia singole misure, bensì un pacchetto di misure coerente. La Confederazione e il Cantone richiedente garantiscono il finanziamento del programma cantonale in parti uguali. Per la sua quota, il Cantone può ricorrere a mezzi di terzi. I crediti stanziati dalla Confederazione e dal Cantone devono essere elencati nel contratto analogamente alle basi legali.

Gli aiuti finanziari contribuiscono alla copertura delle spese seguenti:

- *spese per il personale generale direttamente connesse al programma, per tutta la durata del medesimo;*
 - *spese per mandati esterni per lo sviluppo e/o l'accompagnamento del programma cantonale;*
 - *fasi pilota che sono integrate nel piano concettuale;*
 - *spese per il supporto scientifico;*
- ...

Non coprono invece:

- *spese per beni e servizi;*
- *spese per le infrastrutture (locali, mobilia ecc.).*

Testo proposto

Condizioni per l'aiuto finanziario

Il Cantone ha diritto al massimo a 150 000 franchi all'anno per i tre anni della durata del contratto (art. 26 OPAG). L'aiuto finanziario dell'UFAS è versato a rate e copre al massimo il 50 per cento delle spese computabili. Il saldo annuale non è trasferibile all'anno seguente.

Importo e modalità di pagamento

Fatte salve eventuali decisioni contrarie vincolanti adottate dal Popolo, dal Parlamento o dal Consiglio federale, l'UFAS versa al Cantone, in base al credito d'impegno A2310.0489 (Finanziamento iniziale per promuovere le politiche cantonali dell'infanzia e della gioventù), un contributo complessivo di XXXX franchi per il periodo dal 1° gennaio 201X al 31 dicembre 201X, per la fornitura delle prestazioni previste dal presente contratto.

Il versamento di questo importo è subordinato al rispetto del calendario seguente:

Scadenza	Tappa	Importo in franchi
31 marzo 2014 ⁵	Budget annuale 2014	
31 ottobre 2014	Rapporto di controlling 2014 Successivo colloquio di controlling con l'UFAS	
31 gennaio 2015	Budget annuale 2015	
31 maggio 2015	Conteggio annuale 2014 Su richiesta, bilancio informale della situazione	

⁵ A titolo esemplificativo per il periodo contrattuale 2014–2016.

Documento programmatico

31 ottobre 2015	Rapporto di controlling 2015 Successivo colloquio di controlling con l'UFAS	
31 gennaio 2016	Budget annuale 2016	
31 maggio 2016	Conteggio annuale 2015 Su richiesta, bilancio informale della situazione	
31 ottobre 2016	Rapporto di controlling 2016 Successivo colloquio di controlling con l'UFAS	
20 dicembre 2016	Conteggio annuale provvisorio 2016	
28 febbraio 2017	Rapporto sui risultati riveduto dell'anno precedente Rapporto finale (con indicazione delle misure per la continuità e il consolidamento del programma) Conteggio finale	

L'UFAS esamina e approva i documenti summenzionati, di regola entro quattro settimane dalla ricezione, ed effettua il relativo pagamento.

Le fatture per le diverse rate possono essere trasmesse insieme ai documenti richiesti. Le fatture vanno inviate all'indirizzo seguente:

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS (DFI)
c/o DLZ FI EFD
CH-3003 Berna
REF-01600XXXX (numero indispensabile)

Menzione degli aiuti finanziari concessi dalla Confederazione

Gli aiuti finanziari ricevuti devono figurare esplicitamente alla voce delle entrate nel conto annuale, con la menzione «Contributo UFAS».

9) Persone di contatto

Sono menzionate le persone di contatto principali per l'UFAS e per il Cantone. In caso di modifiche relative a queste persone nel corso del periodo contrattuale, le parti si informano reciprocamente.

Testo proposto

Per l'UFAS la persona di contatto per le questioni relative al presente contratto è:
Sabine Scheiben, collaboratrice scientifica, telefono: +41 (0)58 322 91 17, e-mail:
sabine.scheiben@bsv.admin.ch

Per il Cantone la persona di contatto per le questioni relative al presente contratto è:
XXX XXX, telefono: +41 (0), e-mail: XXX@XXX.ch

Le parti contrattuali s'informano reciprocamente e senza indugio di qualsiasi modifica relativa alla persona di contatto.

10) Durata e disdetta

Documento programmatico

Testo proposto

Il presente contratto, debitamente firmato dalle due parti, entra in vigore il 1° gennaio 201X. Fatta salva una disdetta anticipata (v. punto 11), esso ha effetto fino al 31 dicembre 201X.

In caso di modifiche sostanziali delle basi legali di cui al punto 1 nonché di inadempimento o non perfetto adempimento del presente contratto, ciascuna parte ha la facoltà di disdirlo, con un preavviso di sei mesi, per il 30 giugno o il 31 dicembre. È fatta salva la disdetta del contratto in virtù del punto 11 o il recesso in virtù degli articoli 30 e 31 della legge sui sussidi.

11) Sanzioni e rimedi giuridici

Testo proposto

In virtù delle disposizioni applicabili della legge sui sussidi, in caso di inadempimento o non perfetto adempimento del presente contratto da parte del Cantone, l'UFAS si riserva il diritto di adottare le misure seguenti:

- sospendere il versamento degli aiuti finanziari fino all'eliminazione dei vizi accertati o alla fornitura di informazioni supplementari;
- ridurre l'importo degli aiuti finanziari;
- chiedere la restituzione degli aiuti già versati;
- in ultima istanza, disdire il presente contratto conformemente al punto 10.

In caso di controversie derivanti dal presente contratto, l'UFAS e il Cantone cercano di raggiungere un accordo amichevole. Se non riescono a trovare un accordo, possono promuovere un'azione dinanzi al Tribunale amministrativo federale secondo l'articolo 35 lettera a della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32).

12) Data e firme

Testo proposto

Berna,

Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Direttore supplente
Capo dell'Ambito Famiglia, generazioni e società

Ludwig Gärtner

Berna,

Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Capo del Settore
Questioni dell'infanzia e della gioventù

Eveline Zurbriggen

Berna,

XXXXXX

XXXX

Berna,

XXXX

XXXX